

XL.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1889

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge per modificazioni agli articoli 11 e 269 della nuova legge comunale e provinciale 10 febbraio.* — *Approvazione dei quattro articoli del progetto dopo osservazioni del senatore Puccioni all'art. 3, e risposte del presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Approvazione, per articoli, del disegno di legge: Applicazione agli agenti diplomatici e consolari delle leggi 11 ottobre 1863 e 14 luglio 1887* — *Votazione a squittinio segreto dei due suddetti disegni di legge, e di quelli approvati nella seduta precedente* — *Approvazione dei tre progetti di legge: 1. Concessione della naturalità italiana ai fratelli Alberto ed Edoardo Amman; 2. Trasporto di fondi e maggiore spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1888-89; 3. Approvazione di maggiore spesa sul bilancio del Ministero delle finanze 1888-89 per restituzione di tasse di fabbricazione.* — *Presentazione dei tre seguenti progetti di legge: 1. Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area attigua al Ministero di agricoltura e commercio; 2. Revisione della tassa sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1884 riguardante la industria delle vernici; 3. Convalidazione del decreto relativo all'applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria* — *Risultato delle votazioni a squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e $\frac{1}{2}$.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed il ministro del Tesoro: più tardi intervengono i ministri d'agricoltura, industria e commercio, della guerra, dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 11 e 269 della nuova legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (testo unico) » (N. 79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

« Modificazioni agli articoli 11 e 269 della

nuova legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (testo unico) ».

Prego il signor ministro a voler dichiarare se egli accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Il senatore, segretario, CELESIA legge:

(V. stampato N. 79).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'art. 11 del testo unico della legge comunale e provinciale è così modificato:

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) i consiglieri provinciali della provincia;

c) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) gli impiegati ed agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo rimarrà annullata di pieno diritto quando essi non rinunzino all'ufficio di commissari elettivi fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

È aperta la discussione su questo art. 1.

Nessuno chiedendo la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La Commissione straordinaria e il commissario straordinario eletti in virtù dell'art. 269

del testo unico suddetto, provvederanno, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che pel fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere.

I tre commissari, di cui all'art. 32 della legge elettorale politica, saranno nominati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le persone così nominate dureranno in carica finché non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

(Approvato).

Art. 3.

Limitatamente per le liste dell'anno corrente e per quelle provincie in cui i Consigli provinciali sono stati sciolti, l'esame degli appelli dei quali è parola negli articoli 34 e 35 della legge elettorale politica è prorogato a tutto il 31 luglio 1889.

La pubblicazione della lista nel rispettivo comune sarà fatta non più tardi del 15 agosto, e vi rimarrà affissa fino al 31 del mese stesso.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Colgo l'occasione da questo articolo per rivolgere una domanda all'onorevole presidente del Consiglio.

È evidente che per effetto dell'articolo stesso le nuove elezioni amministrative saranno prorogate.

Se queste avverranno, come mi pare lo abbia anche accennato l'onorevole ministro nell'altro ramo del Parlamento, nel mese di novembre, che accadrà dei bilanci provinciali e comunali per l'anno venturo?

Io so che per le disposizioni della legge vigente le Amministrazioni attuali rimangono in ufficio, finché le nuove non le sostituiscano e quindi quelle hanno pienezza di poteri per deliberare i bilanci stessi: ma temo che, per una delicatezza che non di rado s'incontra nelle Assemblee morenti, vogliano lasciare alle nascite il deliberare in proposito.

Se questo avvenisse, ne deriverebbe un gravissimo sconcio, perché si dovrebbe evidentemente ricorrere ai ruoli suppletivi.

Non credo che il ministro del Tesoro sarebbe

disposto ad assumere la spesa di codesti ruoli suppletivi per le sovrimposte comunali e provinciali. Ad ogni modo, se si dovesse a questi ruoli ricorrere, ciò tornerebbe di grave danno ai contribuenti, i quali, in un periodo di tempo minore e in un minor numero di rate, dovrebbero pagare le sovrimposte comunali e provinciali dell'anno prossimo.

Ciò posto, ecco la domanda che io rivolgo al presidente del Consiglio.

Non crede egli opportuno di provvedere affinchè le Amministrazioni comunali e provinciali che debbono scadere d'ufficio, deliberino i bilanci preventivi per l'anno venturo, prima che si sciogano? Io ho fede che l'onor. ministro riconoscerà la opportunità della mia domanda, e che saprà eliminare o con un decreto reale o con istruzioni ai prefetti il pericolo cui ho accennato.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nelle varie parti d'Italia e ora nel Parlamento si è manifestato il desiderio che le elezioni generali amministrative non avvengano nel settembre. Il Governo in questo è d'accordo e promuoverà un decreto reale onde rinviare ad altro tempo le elezioni medesime.

Per quanto si riferisce ai bilanci che dovrebbero votarsi nella sessione d'autunno, farò, o con una circolare, o con un decreto, quanto occorre affinchè le nuove Amministrazioni non si trovino in condizione che i bilanci non sieno stati approvati.

Senatore PUCCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno e mi dichiaro pienamente soddisfatto della sua risposta.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.

Forse sarebbe meglio dire: « nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione ».

Senatore CAVALLINI, *relatore*. È ben così; si tratta di un errore di stampa che bisogna correggere.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 4 corretto:

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Applicazione agli agenti diplomatici e consolari delle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, e 14 luglio 1877, n. 4711 (serie 3ª) » (N. 81).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione agli agenti diplomatici e consolari delle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, e 14 luglio 1877, n. 4711 (serie 3ª) ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge:

(V. stampato N. 81).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

La legge dell'11 ottobre 1863, n. 1500, con le modificazioni e per gli effetti di cui nei seguenti articoli, è estesa agli agenti diplomatici e consolari.

(Approvato).

Art. 2.

È applicabile agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di Legazione, ai consoli generali e consoli l'eccezione stabilita nell'art. 5 della suddetta legge pei direttori generali e pei prefetti.

(Approvato).

Art. 3.

Oltre i casi previsti dalla suddetta legge e dalla legge del 14 aprile 1864, n. 1731, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di Legazione, i consoli generali e consoli possono essere posti in aspettativa ed a riposo per ragioni di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

L'aspettativa per ragioni di servizio non eccederà la durata di un anno.

(Approvato).

Art. 4.

Sono applicabili agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di Legazione, ai consoli generali e consoli gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4711 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 5.

Con regolamento da essere approvato per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà ora votato a squittinio segreto.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Salvo a discutere più tardi i tre disegni di legge che sono ancora all'ordine del giorno, passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Autorizzazione ai comuni di Musellaro, Barisciano ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi.

Poi in una sola coppia di urne si voteranno i seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88, pel bilancio del Ministero del Tesoro;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della guerra;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 e di variazioni sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della marina;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero degli affari esteri;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze;

Modificazioni agli articoli 11 e 269 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (testo unico);

Applicazione agli agenti diplomatici e consolari delle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, e 14 luglio 1887, n. 4711 (serie 3ª).

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Celesia fa la chiama).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori, che non avessero ancora votato, di accedere alle urne.

Le urne intanto si lasciano aperte.

Approvazione di tre progetti di legge: 1. Concessione della naturalità italiana ai fratelli Alberto ed Odoardo Amman (N. 82); 2. Trasporto di fondi e maggiore spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio 1888-89 (N. 74); 3. Approvazione di maggiore spesa sul bilancio del Ministero delle finanze 1888-89 per restituzione di tasse di fabbricazione (N. 75).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del progetto di legge: « Concessione della naturalità italiana ai fratelli Alberto ed Edoardo Amman ».

LEGISLATURA XVI. — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1889

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge:

Articolo unico.

È concessa la naturalità italiana ai signori conte Alberto ed Edoardo fratelli Amman nati a Monza e residenti a Milano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, e non essendovi oratori iscritti, il disegno di legge, constando di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per « Trasporto di fondi e maggiore spesa sul bilancio del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1888-89 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge:

(V. stampato N. 74).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessun chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

È autorizzato il trasporto della somma di L. 190,000 dal capitolo n. 48: « Crediti della Società *Eastern Telegraph* per telegrammi internazionali riguardanti gli uffici del mar Rosso » al capitolo n. 47: « Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali » del bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1888-89.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore spesa di L. 125,000 in aggiunta al fondo stanziato al capitolo n. 73

« Rimborsi alle Amministrazioni postali estere » del bilancio predetto.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiore spesa sul bilancio del Ministero delle finanze 1888-89, per restituzione di tasse di fabbricazione ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge:

Articolo unico.

È approvato l'aumento di un milione di lire al capitolo n. 62: « Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sullo spirito e sull'acido acetico adoperati nell'industria come materia prima » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessun chiedendo la parola, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Presentazione di tre progetti di legge.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per « Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato, da parte del mio collega, ministro delle finanze, i seguenti due progetti di legge:

« Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889,

che sopprime la concessione dello sgravio sulla
tassa dello spirito a favore dell'industria delle
vernici »;

« Convalidazione del decreto 7 settembre 1888
riguardante l'applicazione della tassa sugli spi-
riti alle fabbriche di seconda categoria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro d'agri-
cultura, industria e commercio della presenta-
zione di questi tre progetti di legge.

Il primo: « Spesa straordinaria per l'acquisto
di un'area contigua al palazzo del Ministero di
agricoltura, industria e commercio », sarà stam-
pato e distribuito agli Uffici.

Gli altri due: « Revisione delle tasse sugli
spiriti e conversione in legge del regio decreto
5 maggio 1889, che sopprime la concessione
dello sgravio della tassa sullo spirito a favore
dell'industria delle vernici », e: « Convalida-
zione del regio decreto 7 settembre 1888 ri-
guardante l'applicazione della tassa sugli spiriti
alle fabbriche di seconda categoria », saranno,
come il regolamento prescrive, trasmessi alla
Commissione permanente di finanze.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di proce-
dere alla numerazione dei voti.

Intanto avverto il Senato che domani non vi
sarà seduta pubblica, ma si riuniranno gli Uffici
alle ore 3 pom. col seguente ordine del giorno:

Facoltà al Governo di rendere esecutiva
in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla con-
venzione antifillosserica di Berna;

Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area
contigua al palazzo del Ministero di agricoltura,
industria e commercio.

Sabato alle ore 2 pom. vi sarà seduta pub-
blica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei progetti di legge:

Assegnazione al bilancio della marina della
somma necessaria a ricostituire parte della
cauzione dell'impresa Loporto e al pagamento
dei relativi interessi;

Tutela dei monumenti nella zona meridio-
nale di Roma;

Autorizzazione ai comuni di Castello di An-
none, Cuccaro ed altri e ad alcune frazioni di
comune per eccedere con la sovrimposta ai tri-
buti diretti per l'esercizio 1889 la media del
triennio 1884-85-86 od il limite legale;

Autorizzazione alla provincia di Bari per
eccedere con la sovrimposta 1889 il limite le-
gale.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti
progetti di legge:

Concessione della naturalità italiana ai fra-
telli Alberto ed Edoardo Amman;

Trasporto di fondi e maggiore spesa sul
bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi
per l'esercizio finanziario 1888-89;

Approvazione di maggiore spesa sul bilan-
cio del Ministero delle finanze 1888-89 per re-
stituzione di tasse di fabbricazione.

Proclamo il risultato della votazione:

Autorizzazione ai comuni di Musellaro, Ba-
risciano ed altri per eccedere la media triennale
1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti
per più esercizi:

Votanti	72
Favorevoli	62
Contrari	10

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni ve-
rificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle
assegnazioni dei Ministeri di grazia e giustizia
e dei culti, dell'interno, degli affari esteri, del
Tesoro, dei lavori pubblici, dell'istruzione pub-
blica, della marina, della guerra, e delle finanze:

Votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1889

Modificazioni agli articoli 11 e 269 della nuova legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (testo unico):

Votanti 72
Favorevoli 64
Contrari 8

(Il Senato approva).

Applicazione agli agenti diplomatici e consolari delle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, e 14 luglio 1887, n. 4711 (serie 3^a):

Votanti 72
Favorevoli 61
Contrari 11

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 e $\frac{1}{4}$).
